

Oggetto: richiesta  
conciliazione ai sensi dell'art. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto  
conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al  
Codice di Procedura Civile dell'art.31 della Legge 4/11/2010 n.183, avverso  
mancato utilizzo/ assegnazione a.s. 2018/19

Docente:

CEPARANO ANNAMARIA

- SCUOLA II GRADO - Classe di concorso A046

E mail: avv.capasso\_@

/ Tel. 347

PEC:

avvannamariaceparano

MIUR  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA  
DIREZIONE GENERALE  
[drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it)

MIUR  
UFFICIO IX  
AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA  
UFFICIO DI CONCILIAZIONE  
EMAIL: [usp.cc@istruzione.it](mailto:usp.cc@istruzione.it)  
PEC: [uspce@postacert.istruzione.it](mailto:uspce@postacert.istruzione.it)

MIUR  
IN PERSONA DEL MINISTRO P.T.  
[urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it)  
[uffgabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it)  
[uffleg@postacert.istruzione.it](mailto:uffleg@postacert.istruzione.it)  
[dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it](mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it)

**Oggetto: richiesta conciliazione** ai sensi dell'art. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dell'art.31 della Legge 4/11/2010 n.183, avverso mancato utilizzo/ assegnazione a.s. 2018/19

**Docente: CEPARANO ANNAMARIA**

**– SCUOLA II GRADO – Classe di concorso A046**

**E mail: [avv.capasso\\_ceparano](mailto:avv.capasso_ceparano)**

**PEC: [avvannamariae](mailto:avvannamariae)**

-La sottoscritta **CEPARANO ANNAMARIA, C.F. CPRNMR64D48I293Y**, nata il 08/04/1964 a \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ alla Via S. Lucia, 11, docente per la classe di concorso: A046 (Scienze giuridiche ed economiche), già A019 (discipline giuridiche ed economiche), è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/09/2015 - ruolo giuridico con decorrenza economica dal 27/11/2015-, per effetto della Legge 107/15 FASE C (da GAE Caserta), prestando servizio presso l'Istituto Tecnico Economico IISS "L. Pilla" di Campobasso.

-Inoltrata regolare domanda di mobilità, con e mail del 13/08/2016, riceveva comunicazione del MIUR di non aver ricevuto assegnazione di ambito, nonostante dagli elenchi di mobilità pubblicati risultavano docenti della stessa classe di concorso più giovani e con punteggio inferiore, assegnatari di ambito anche in Campania e in regioni non lontane dalla Campania (bollettino movimenti della scuola secondaria di II grado del 13/08/2016).

- Essendo docente appartenente a classe di concorso o posto in esubero, pur presentando domanda di trasferimento per assegnazione ambito e titolarità, è rimasta in utilizzazione nella provincia di Campobasso, non avendo neanche mai usufruito di utilizzazione ed assegnazione provvisoria interprovinciale, sebbene ne abbia inoltrato tempestiva e documentata domanda.

Dal 01/09/2016 è stata assegnata provvisoriamente all'Istituto Tecnico Economico IISS "L. Pilla" di Campobasso e dal 21/09/2016 al Liceo "Galanti" di Campobasso, dal 01/09/2017 all'Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi (CB) e dall'11/09/2017 all'Istituto I.I.S. "S. Pertini – L. Montini – V. Cuoco" di Campobasso.

-In data 20/04/2018 ha ancora presentato tempestiva e regolare domanda di trasferimento per la partecipazione alla mobilità territoriale per la scuola secondaria di secondo grado (A046).

-In data 23-24/07/2018 ha presentato, ancora fiduciosa, tempestiva, documentata e regolare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di secondo

grado (A046), dichiarando espressamente con allegata istanza, inoltrata anche separatamente a mezzo pec, la propria disponibilità a ricoprire posto di sostegno, anche se senza titolo, nella propria provincia di residenza, allegando altresì decreto INPS con il quale per

ha seguito della procedura di mobilità per l'a.s. 2018/19, in data 13/07/2018 il Miur le ha comunicato IL TRASFERIMENTO D'UFFICIO INTERPROVINCIALE presso:

**PIE0000006 - PIEMONTE AMBITO 0006, TIPOLOGIA DI POSTO : NORMALE** con incarico per il prossimo triennio presso l'istituto: TOIS05700B - I.I.S. B. PASCAL (PIE0000006) di Giaveno, ambito certamente non richiesto dalla deducete.

-Con circolare m\_pi.AOOUSPCE.REGISTRO UFFICIALE.U.0010773.14-08-2018 venivano pubblicati in data 14/08/2018 i provvedimenti INTERPROVINCIALI di assegnazione provvisoria per posti di sostegno della scuola secondaria di 2° grado docenti titolari di posto comune NON in possesso del diploma di specializzazione per l'insegnamento agli alunni diversamente abili dove la sottoscritta è stata esclusa per mancanza requisito.

-Con circolare m\_pi.AOOUSPCE.REGISTRO UFFICIALE.U.0011090.24-08-2018 venivano pubblicati in data 24/08/2018 i provvedimenti INTERPROVINCIALI di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per posti COMUNI per la provincia di Caserta.

Nei PROVVEDIMENTI DI UTILIZZAZIONE INTERPROVINCIALI A.S. 2018/2019-II GRADO la sottoscritta è stata esclusa in quanto le è stata indicata erroneamente quale provincia di titolarità per l'a.s. 2018/19 ancora Campobasso con classe di concorso non in esubero, anziché Torino, dove, non risulta che la classe di concorso non sia in esubero.

Nei PROVVEDIMENTI di ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALI II GRADO a.s. 2018/19 poi il suo nominativo è stato indicato ben due volte: una, con posizione 28, con titolarità PIE0000006 - PIEMONTE - AMBITO 0006 Torino, un'altra, con posizione 35, con titolarità ancora Campobasso. In entrambe le posizioni la sottoscritta risulta esclusa per mancanza disponibilità.

#### **Considerazioni di fatto e di diritto:**

-Il trasferimento d'ufficio a circa mille chilometri dal proprio domicilio, dai propri affetti, dal proprio vissuto, per le patologie di cui è affetta

e per

oltre al fatto che la domanda di aggravamento, data che gravoso economicamente è oltremodo dannoso per il suo stato di salute.

-I provvedimenti adottati sinora dalla P.A. sono stati altamente lesivi dei diritti della sottoscritta:

**Oltre all'esito delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/17** di cui al bollettino movimenti della scuola secondaria di II grado del 13/08/2016, già richiamato, che non hanno consentito il riconoscimento della titolarità con evidenti ripercussioni per la carriera,

**oltre al mancato riconoscimento di utilizzazione/assegnazione provvisoria** su posto comune e su posto di sostegno nella propria provincia,

**sono da segnalare anche i privilegi riconosciuti ad alcune categorie di docenti e la contraddittorietà dei provvedimenti sinora adottati nell'assegnazione dei posti di sostegno rimasti vacanti.**

**In particolare:**

**-Docenti provenienti dalle GM del concorso indetto nel 2012.**

**CCNI dell'08.04.2016 e dell'O.M. n. 241 di pari data.**

Tali docenti provenienti da un concorso successivo a quello sostenuto dalla deducete (pubblico concorso per titoli ed esami del Personale Docente per la scuola Media Superiore bandito dalla Sovrintendenza della Regione Campania ai sensi del D.M. 23/03/1990), è stata assicurata la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale, mentre a quelli provenienti da GAE, come la sottoscritta, pur essendo quest'ultima in

possessione dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche sin dall'anno 1992, sono stati inspiegabilmente costretti a chiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai primi, indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.

In tal modo, nonostante la legge 107/2015 non riconosca alcuna preferenza, è stata garantita solo ai docenti partecipanti al concorso 2012 la sede provinciale di prima assegnazione provvisoria, in pregiudizio ai docenti che hanno vinto i concorsi in precedenza effettuati e collocati nelle GAE.

Tale disparità di trattamento, incongruente, palesemente contrastante con ragioni di uguaglianza, di merito, di anzianità di servizio, è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come la sottoscritta, collocata nella GAE da moltissimo tempo, dal 1992, con legittima aspettativa all'assunzione ordinaria ex art. 399 del D.lgs. n. 297/1994, è stato penalizzato rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012, in gran parte neo laureati e senza esperienza di insegnamento che, pur con punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede.

Sarebbe stato più logico riconoscere una precedenza a chi aveva sostenuto il concorso prima e non il contrario, oppure in base all'anzianità di permanenza nella GAE della specifica provincia.

Disparità di trattamento ancor più pregnante se si considera che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE.

**-Altra situazione palesemente pregiudizievole è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2014/2015.**

La fase B della mobilità introduce una deroga (determinando in tal modo una evidente disparità di trattamento) alla previsione legislativa prevedendo per i docenti assunti entro il 2014/2015 una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016.

Infatti tale norma contrattuale spinge tutti i docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2014/2015 alla presentazione di domanda di mobilità visto che è stata prevista la possibilità, per costoro, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola, e non invece, solo su ambito.

Diversamente nel rispetto della legge, i docenti in questione titolari di scuola in altra provincia, difficilmente avrebbero presentato domanda per trasferimento in solo ambito (non avendo la certezza sull'assegnazione della scuola) dovendo concorrere con gli altri docenti nell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla Legge sulla c.d. "Buona Scuola" n. 107/2015.

**-In merito alla copertura dei posti di sostegno.**

Per l'anno scolastico 2016/2017 fu data la possibilità di utilizzazione dei docenti senza titolo di ricoprire i posti vacanti.

Sebbene la sottoscritta abbia inoltrato tempestiva istanza per solo quattro posti non otteneva l'assegnazione richiesta.

L'anno successivo si è invece provveduto a convocare gli aspiranti alle supplenze annuali, conferendo i predetti posti di sostegno in deroga a docenti non di ruolo e senza specifico titolo di specializzazione, mediante contratto di lavoro a tempo determinato, senza premurarsi di assegnarli prioritariamente ai docenti di ruolo aspiranti alle utilizzazioni ovvero alle assegnazioni provvisorie, così come avvenuto precedentemente.

Per il nuovo anno scolastico 2018/19 (CCNI articolo 7, comma 16) è stata data poi la possibilità ai docenti anche se non muniti di titolo ma che avessero effettuato un anno di servizio su posto di sostegno la possibilità di essere utilizzati sul sostegno, escludendo quei pochi che, solo per sfortuna e non certamente per demerito, nell'anno scolastico 2016/2017 non avevano ottenuto la nomina.

Per tali evidenti disparità di trattamento, che hanno fortemente penalizzato la sottoscritta, che ha ricevuto e sta ricevendo notevoli danni, emerge che i provvedimenti sinora adottati sono illegittimi e palesemente in contrasto oltre che con i principi fondamentali della nostra Costituzione anche con i dettami della riforma 2014 P.A., che limita le distanze chilometriche a 50 Km nei trasferimenti, e con tutta la normativa vigente, in particolare con la L. 107/2015 e con il D.lgs. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego), che nella fattispecie non hanno certamente perso il ruolo primario rispetto ai contratti tra MIUR e sindacati.

In questa direzione valga la lettura dell'art. 7 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni garantiscano parità e pari opportunità e l'assenza da ogni forma discriminatoria nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. E con maggiore incisività con riferimento alla mobilità vanno segnalate alcune pronunce della Cassazione in cui viene statuito l'obbligo per il datore di lavoro pubblico di adottare regole che assicurino la piena attuazione del principio della parità di trattamento dei lavoratori oltre che del principio generale dell'imparzialità nell'organizzazione degli uffici pubblici per come fissato dall'art. 97 della Costituzione (Cass. Civ sez. lav. nn. 1485/2015 e 11127/2004).

#### **Tanto premesso**

la sottoscritta, alla luce dei dati forniti e per i motivi tutti esposti, presenta ai sensi dell'art. 17 C 2 del CCNI e ai sensi dell'art. 135 del CCNI 2007 formale

#### **RICHIESTA DI CONCILIAZIONE**

##### **Avverso i provvedimenti tutti segnalati ed avverso:**

-I provvedimenti INTERPROVINCIALI di assegnazione provvisoria per posti di sostegno della scuola secondaria di 2° grado docenti titolari di posto comune NON in possesso del diploma di specializzazione per l'insegnamento agli alunni diversamente abili di cui alla circolare m\_pi.AOOUSPCE.REGISTRO UFFICIALE.U.0010773.14-08-2018 del 14/08/2018 con inclusione della sottoscritta e accoglimento della sua istanza con riconoscimento assegnazione su posto di sostegno di cui ha dichiarato disponibilità.

-La graduatoria di utilizzo e assegnazioni provvisorie di cui alla circolare m\_pi.AOOUSPCE.REGISTRO UFFICIALE.U.0011090.24-08-2018, con espressa richiesta di loro rettifica ed in particolar modo della rettifica del provvedimento DI UTILIZZAZIONE INTERPROVINCIALE A.S. 2018/2019-II GRADO nella parte in cui viene esclusa per essere stata erroneamente indicata titolare su Campobasso, provincia non in esubero, con contestuale accoglimento delle sue domande e riconoscimento per l'utilizzo/assegnazione nella provincia di Caserta.

#### **CON AVVERTENZA**

che in difetto di modifica da parte di codesti uffici dei predetti provvedimenti la istante andrà la competente magistratura, anche con procedure d'urgenza per la salvaguardia e difesa dei propri diritti.

Si riserva di nominare il proprio rappresentante per essere assistita nel presente procedimento e di produrre documenti.

Si alliga: 1-Documento di riconoscimento.

Chiede espressamente di ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi:

E mail: avv.capasso.ce

PEC: avvannamariace

Tel. 347:

, li 24/08/2018

PROF. ANNAMARIA CEPARANO

